

2021

4° Report trimestrale



Novità legislative delle Regioni a Statuto ordinario

A cura del Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e formative, ambiente e territorio

PRESENTAZIONE

Gentili Consiglieri,

certi di incontrare lo stesso gradimento dello scorso anno, il Settore Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività sociali, culturali e formative, Ambiente e Territorio ripropone, per l'anno 2021, l'attivazione di newsletter informative sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario.

Il report, realizzato per incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo, è collegato ad uno degli obiettivi settoriali del Piano della Performance 2021-2023 ed è organizzato per ambiti tematici di competenza delle Commissioni permanenti I, III, IV e V, con cadenza trimestrale.

Il Dirigente Avv. Giovanni Fedele

Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme

• Regione Abruzzo

Legge regionale 3 novembre 2021, n. 20: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile).

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge si è inteso modificare ed integrare la legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 "Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" apportando elementi di innovazione, al fine di garantire la migliore funzionalità ed operatività dell'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito delle finalità conferite dalla legge stessa.

In particolare la legge di modifica:

- prevede che la Giunta regionale predisponga il testo unico in materia di protezione entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge;
- interviene sull'organizzazione e sul personale dell'Agenzia. L'organizzazione dell'Agenzia viene definita con apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore. L'atto di organizzazione stabilisce, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Abruzzo: il contingente complessivo del personale e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative; la definizione, il ruolo e le responsabilità degli operatori di protezione civile; le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile; le relazioni esterne; il logo dell'Agenzia.
- la Giunta regionale, su proposta del Direttore, con l'atto di organizzazione, provvede ad effettuare una ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonché alla determinazione del contingente della stessa Agenzia. Con lo stesso atto, si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e delle attività di protezione civile regionale;
- specifica le risorse finanziarie dell'Agenzia;
- prevede che a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile. L'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. 34/2007 e dell'articolo 14 della l.r. 72/1993, è assegnato all'Agenzia in posizione di distacco ai sensi dell'articolo 6;
- nelle more dell'acquisizione della piena capacità operativa dell'Agenzia e dell'attuazione dell'atto di organizzazione, al fine di garantire pienamente

l'esercizio delle funzioni di protezione civile, le strutture della Giunta regionale assicurano il pieno supporto alla funzionalità dell'Agenzia.

• Regione Basilicata

Legge regionale 6 ottobre 2021, n. 42 "Istituzione dell'osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene istituito l'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tale organismo, di supporto della Regione Basilicata nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, ha anche tra le proprie finalità la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

La legge disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nonché i compiti. In particolare l'Osservatorio: verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso ed alle altre principali organizzazioni criminali; raccoglie, analizza e mette a disposizione documentazione libera da vincoli di riservatezza o segretezza relativa alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati; analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale; raccoglie le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori; formula nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri; organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafioso sul territorio dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso regionale; promuove iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti di ogni ordine e grado per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici.

Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione dell'Osservatorio, che si rinnova all'inizio di ogni legislatura.

La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Ogni anno viene organizzata una Conferenza annuale quale momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività perseguite e per la presentazione del rapporto sull'attività svolta.

L'Osservatorio, per le finalità descritte, può promuovere la sottoscrizione di Protocolli d'intesa con le Università della Regione, gli Enti di ricerca e gli altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo settore, anche per l'attivazione di tirocini curriculari. Nello svolgimento delle proprie funzioni, può segnalare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e agli Uffici regionali competenti iniziative, progetti e bandi di interesse in ambito europeo.

L'Osservatorio, infine, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza.

A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta al Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati ed alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate, nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole.

Legge Regionale 16 novembre 2021, n. 48 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 "Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, e 11 della legge n. 386/1976" e alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge mira a completare il processo di riordino e razionalizzazione normativa dei procedimenti in materia di dismissione del patrimonio della riforma fondiaria. In particolare, ferme restando le disposizioni di principio di cui alla legge regionale 14 aprile 2000 n.47 "Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, e 11 della legge n. 386/1976" e dell'articolo 40 della legge regionale n. 19 del 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", nonché nel rispetto del principio costituzionale di riserva di legge, si procede alla più compiuta devoluzione della competenza regolamentare regionale, previa iniziativa riservata all'ALSIA, nella disciplina attuativa e di dettaglio dei procedimenti di dismissione.

• Emilia Romagna

Legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, ha inteso ridisciplinare in modo organico l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, nella cornice del riordino istituzionale compiuto con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e con l'obiettivo di semplificare l'attività amministrativa rivolta principalmente agli interventi di sostegno alle imprese del settore.

La legge si pone, al pari della precedente legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34", come normativa di riferimento per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare,

agroindustriale proseguendo così la trasformazione del settore agricolo regionale e consentendo all'agricoltura di volgere verso un'impostazione più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, capace di cogliere l'evoluzione delle politiche, dei mercati, delle tecnologie di produzione e dei cambiamenti sociali e anche climatici.

La legge regionale n. 15 del 1997, ad oltre 20 anni dalla sua approvazione, necessitava infatti di interventi di adeguamento agli orientamenti comunitari, diretti all'apertura delle politiche regionali a nuove sfide ed opportunità, finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività amministrativa e delle infrastrutture informatiche a sostegno del settore agricolo.

In particolare, spettano alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, la programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale.

La Regione presidia, sulla base della regolamentazione unionale e nazionale, l'elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale, che individua le azioni e gli interventi prioritari per il settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dalla PAC.

In attuazione di leggi regionali di settore, la Regione approva altresì i programmi di intervento ed i documenti attuativi, conformemente alla disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato.

La Regione concorre inoltre alla definizione e all'attuazione in ambito regionale dei programmi nazionali di sostegno previsti dalla disciplina unionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.

La legge disciplina le forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi delle istanze economiche e sociali interessate. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da ulteriori rappresentanti, espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.

La legge mira, inoltre, a semplificare le procedure inerenti alla concessione dei contributi e provvidenze e gli aspetti sanzionatori ad essi collegati e a disciplinare il sistema informativo agricolo regionale.

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 18 "Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge 28 maggio 2021, n. 84, entrata in vigore il 17 giugno 2021, ha disposto il distacco dei due Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini. Ciò in ragione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i

comuni limitrofi della medesima provincia. La legge statale n. 84 del 2021 ha, altresì, indicato l'iter e la tempistica per il distacco dei due comuni.

Pertanto, con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare l'attuazione dell'aggregazione disposta dalla legge statale n. 84 del 2021. Ciò tramite disposizioni, alcune aventi carattere generale e altre settoriale, ed al fine di garantire continuità sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.

Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione e ferma restando, ove necessaria, l'adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento, la Giunta regionale, adotta lo schema di intesa tra le due Regioni interessate, sulla base dell'attività di ricognizione svolta dalle strutture tecniche della regione Emilia-Romagna, in raccordo con le altre strutture competenti.

La legge prevede un regime transitorio per i procedimenti amministrativi in corso e numerose disposizioni a carattere settoriale in materia di governo del territorio, sismica ed edilizia, servizi pubblici ambientali, impianti termici, faunistico-venatoria, agriturismi, strutture ricettive, beni mobili, immobili e personale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e, infine, profili economici, finanziari e patrimoniali.

• Regione Lazio

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 "Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la redazione dei costi della politica e successive modifiche".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge si compone di soli due articoli, che modificano due leggi regionali concernenti, rispettivamente, il sistema organizzativo regionale e le misure per la riduzione dei costi della politica. Il primo articolo aggiunge il comma 4-ter all'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche, prevedendo la riduzione del 5 per cento nel 2022 delle spese per il personale dei gruppi e del 10 per cento a partire dal primo gennaio del 2023.

Il secondo articolo, invece, interviene sull'articolo 11 della legge regionale n. 4 del 2013 (cosiddetta "spending review"), applicando la stessa riduzione e con gli stessi tempi anche alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari.

• Regione Lombardia

Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 18 "Ratifica dell'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene ratificata l'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo, sottoscritta il 29 aprile 2020 dal Presidente di Regione Lombardia, dall'Assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile e dal Presidente e dal Cancelliere del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Regione Marche

Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34 "Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale". (Art. 1)

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge consta di n. 12 articoli ed è diretta ad apportare modifiche ad alcune leggi regionali, per assicurarne la rispondenza a sopravvenute esigenze e per adeguarle alla normativa statale.

Per quanto di interesse e competenza, si segnala la modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (*Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali*) finalizzata a consentire il pieno esercizio del mandato ai Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali.

A tale scopo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le misure necessarie che comprendono specifiche forme e modalità di assistenza personale.

L'articolo 1 modifica, inoltre, il comma 2 dell'art. 2, l.r. 13 marzo 1995, n. 23 relativo all'indennità di carica. Si specifica che l'indennità mensile spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento.

Nel computo del reddito lordo da lavoro di cui all'alinea precedente non sono inclusi i compensi per prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a Consigliere regionale. L'Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l'applicazione della decurtazione.

Regione Piemonte

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021". (Titolo III e V)

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge, nell'ambito dell'attività di razionalizzazione e coordinamento dell'ordinamento regionale, interviene per modificare alcune discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, nonché per renderle più coerenti con il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, risolvendo talune incertezze interpretative ed attuative e possibili situazioni di contenzioso con lo Stato.

Per quanto di interesse e competenza si segnalano:

- il titolo III relativo a disposizioni in materia di trattamento economico e di personale regionale. La modifica apportata al primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 risponde all'esigenza di limitare l'utilizzo del personale comandato da altre pubbliche amministrazioni al personale del comparto Funzioni locali, per ragioni di maggior omogeneità di disciplina contrattuale. L'aggiunta del comma 4 ter risponde all'esigenza di riconoscere al personale interno e comandato un emolumento unico sostitutivo per l'espletamento di attività amministrative di supporto degli uffici di comunicazione.

- il titolo V, recante disposizioni di ambiente, territorio, rifiuti, energia e foreste. La modifica normativa viene effettuata nell'ottica di evitare l'impugnativa del Governo e come conseguenza dell'impegno istituzionale preso. La modifica si è resa necessaria per ottemperare al giudicato del Tar Piemonte n. 78/2020, secondo cui, in assenza di una espressa previsione di legge che legittimi l'organo giuntale alla conclusione del procedimento di VIA, il provvedimento debba ritenersi illegittimo.

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 "Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la regione Piemonte, con la presente legge, interviene in materia di organizzazione regionale.

La legge mira a rafforzare il sistema dei controlli interni della Giunta regionale mediante l'istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo (ORECOL) per perseguire i seguenti obiettivi:

- a) maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione;
- b) promozione di forme di accountability interna ed esterna;
- c) trasparenza ed integrità nelle amministrazioni pubbliche.

In particolare l'ORECOL, che ha natura collaborativa, opera al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, anche attraverso un'attività di vigilanza sulla trasparenza e regolarità delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, nonchè sull'esecuzione dei contratti stipulati dalle strutture regionali e dagli organismi in house e in controllo regionale.

La legge si compone di n. 8 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite. L'articolo 2 disciplina la composizione e la modalità di costituzione dell'ORECOL, quale organismo indipendente di controllo interno connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica. L'articolo 3 disciplina le funzioni del nuovo Organismo regionale per le attività di controllo e, in particolare, la definizione degli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, oltre a fornire indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure adottate, rispetto all'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Viene altresì previso che l'ORECOL relazioni annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. L'articolo 4 disciplina il raccordo dell'ORECOL con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, con il Collegio dei revisori dei conti, oltre a prevedere la promozione di attività di collaborazione con la Corte dei Conti, previa apposita intesa stipulata con la Regione. L'articolo 5 prevede che l'ORECOL, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalga di una struttura operativa da istituire con apposito provvedimento della Giunta regionale. L'articolo 6 dispone in merito alle indennità spettanti ai componenti dell'Organismo. L'articolo 7 contiene la norma finanziaria e l'articolo 8 la dichiarazione d'urgenza.

Legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la nuova normativa regionale armonizza la legislazione regionale con quella nazionale, in particolare con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato, con lo scopo di contemperare il fondamentale principio di trasparenza con il diritto alla riservatezza, che contiene al suo interno anche il diritto all'oblio.

La I.r. 20/2021 è composta da 16 articoli, suddivisi in cinque capi.

L'articolo 1 (Capo I) della legge ne illustra le finalità.

Il Capo II specifica gli obblighi di pubblicità e trasparenza per i membri del Consiglio e della Giunta regionali. In particolare, gli articoli 2, 3 e 4 individuano l'oggetto delle dichiarazioni obbligatorie e le tempistiche di deposito. L'articolo 5 dispone, invece, la pubblicazione di tali dichiarazioni nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", prevedendo una serie di dati ulteriori pubblicati d'ufficio.

Il Capo III disciplina, invece, gli obblighi di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti di nomina regionale operanti presso il Consiglio o la Giunta regionale che dalla Regione ricevano un compenso (ad esempio, il Difensore civico e i componenti del Corecom). L'articolo 7, che definisce anche il contenuto e le modalità degli adempimenti, esclude dagli obblighi coloro la cui carica dà diritto esclusivamente a un rimborso spese, nonché i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale, che ricevono un compenso ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), in considerazione del ruolo svolto e dell'esiguità del compenso. L'articolo 8 prevede la pubblicità delle dichiarazioni degli interessati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Consiglio regionale e prevede la pubblicazione d'ufficio di alcuni dati ulteriori.

Il Capo IV prevede la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale, dell'Anagrafe degli Amministratori di enti operanti nell'ambito della Regione Piemonte (articolo 10) e dell"Anagrafe dei nominati" (articolo 11). La prima comprende i soggetti che ricoprono cariche apicali in determinati enti operanti nell'ambito della Regione e prevede, per ciascuno di essi, collegamento ipertestuale all'Amministrazione trasparente degli enti di appartenenza, ove l'articolo 14 del d.lgs 33/2013 stabilisce siano pubblicate le relative dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale. L'Anagrafe dei nominati consiste, invece, nell'elenco di tutti i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i

soggetti nominati) con l'indicazione dell'organo che ha proceduto alla nomina e delle informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta. L'articolo 12 prevede poi l'obbligo del deposito presso il Consiglio regionale delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale per tutti i nominati che non siano tenuti da altre norme alla pubblicità delle stesse. Per tali dichiarazioni non è però prevista la pubblicazione.

Il Capo V reca ulteriori disposizioni di attuazione e abrogazioni, in particolare le disposizioni transitorie (all'articolo 15) che disciplinano le tempistiche di attuazione e la cessazione di ogni effetto della normativa precedente, inclusi gli eventuali procedimenti sanzionatori non ancora conclusi.

Legge regionale 29 novembre 2021, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge interviene sull'articolo 1, comma 4 della l.r. 20/1981 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

La disposizione era stata introdotta per adeguare la legislazione regionale a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013, condizionava l'erogazione alle regioni di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, alla definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo.

Detto parametro era stato individuato dalla Conferenza Stato – Regioni nel costo corrispondente ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6.

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge si pone l'obiettivo di esplicitare che il parametro, individuato dalla Conferenza Stato-Regioni per stabilire il tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari e richiamato testualmente dall'attuale articolo 1, comma 4, l.r. 20/1981, è aggiornato con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

La nuova formulazione del comma 4 chiarisce che il parametro citato e, precisamente, il costo corrispondente a una unità di personale con categoria giuridica D e posizione economica D6 potrà subire variazioni a seguito degli incrementi economici derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contatti collettivi e dette variazioni costituiranno il nuovo costo posto a base del calcolo per l'individuazione del tetto di spesa massimo per il personale dei gruppi consiliari. Inoltre, nella riformulazione del comma 4, viene disciplinato anche il caso in cui la Conferenza Stato Regioni apporti modifiche al parametro omogeneo: in tale ipotesi è attribuita all'Ufficio di presidenza la competenza ad aggiornare, di conseguenza, l'importo a base del calcolo per l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale dei gruppi consiliari.

L'articolo 2 modifica il comma 3ter della I.r. 39/1998 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) la

quale disciplina i criteri di individuazione e gestione delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio e della Giunta regionale.

• Regione Toscana

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 39 "Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla I.r. 4/2008".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene integrato l'articolo 24 della l. r. 4/2008 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), dedicato ai requisiti soggettivi del Segretario generale del Consiglio regionale, finora individuati in quelli previsti dalla l.r. 1/2009 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) per il Direttore generale ed i direttori della Giunta regionale. Si inserisce un apposito comma che, ferma la possibilità per il Consiglio regionale di valersi della normativa ivi richiamata della l.r. 1/2009, introduce la facoltà, per la figura del Segretario generale, di attingere anche tra soggetti che vantino qualificata esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistratura.

Regione Veneto

Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31 "Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene introdotto l'articolo 10 bis alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" che prevede l'istituzione di un elenco dei comandanti di polizia locale. La ratio sottesa all'istituzione di tale elenco, da detenersi presso la competente direzione della Giunta regionale, ha la finalità precipua di agevolare gli enti locali nell'individuazione di soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza ai quali affidare la direzione, anche temporanea, dei Corpi e dei Servizi, preferibilmente maturata all'interno delle strutture di Polizia Locale.

Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 "Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del Fiume Po" e dell'annesso accordo costitutivo".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge è stata ratificata l'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte con la quale le Regioni hanno concordato di integrare le funzioni già svolte dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) con quelle in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. L'AIPO è stata istituita, rispettivamente, con le ll.rr. n.42 del 2001 dell'Emilia Romagna, n.5 del 2002 della Lombardia, n.4 del 2002 del Veneto e n.38 del 2001 del Piemonte, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po, svolgendo le funzioni di cui all'art.89 del D. Lqs 31 marzo 1998, n.112. A seguito della previsione di stanziamenti da parte dello Stato per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica - e in particolare alla realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche - per poter utilizzare le risorse stanziate si è reso necessario concludere un'Intesa interregionale fra le Regioni. Tale intesa è volta a concordare le funzioni da attribuire ad AIPO per rendere possibile la realizzazione e la gestione delle infrastrutture della mobilità ciclistica ricadenti prevalentemente sulle pertinenze idrauliche qià di competenza della stessa AIPO e relative al bacino idrografico del fiume PO nonché le modalità per la loro attuazione. A tal fine, si è ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della legge regionale istitutiva di AIPO e dell'annesso "Accordo costitutivo" per attualizzarla e rendere le attività dell'Agenzia compatibili alle esigenze di realizzazione delle infrastrutture per la ciclabilità oggetto di programmazione nazionale e così utilizzare i finanziamenti nazionali previsti.

Sanità, Attività sociali, culturali e formative

Regione Abruzzo

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 22 "Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune di Villa Santa Maria (CH)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale, composta da n. 4 articoli, riconosce la valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito", incentrato sui temi dell'innovazione nella trasformazione alimentare, della responsabilità sociale e della salute attraverso la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie e processi da applicarsi all'ambito nutrizionale collettivo per garantire un cibo più salubre, sostenibile e accessibile. La Regione riconosce, altresì, al Comune di Villa Santa Maria (CH), la valenza strategica del progetto "Il laboratorio in cucina" incentrato sui temi della trasformazione alimentare, della socializzazione e delle abilità manuali delle future generazioni. Il Dipartimento Lavoro - Sociale della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla legge, attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e il legale rappresentante del "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito". Gli obiettivi da perseguire sono individuati dal Dipartimento Lavoro - Sociale della Giunta regionale.

Regione Basilicata

Legge regionale 6 ottobre 2021, n. 41 "Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende seguestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 15 articoli, la Regione riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza e promuove il rilancio economico delle aziende confiscate, secondo la disciplina della normativa vigente in materia. La Regione promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari. Il Piano strategico, articolato in Programmi annuali, per i beni e le aziende confiscati, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate presenti sul territorio regionale. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d'Ambito per meglio garantire la funzione sociale di riutilizzo dei beni confiscati.

È istituito il Fondo per i beni e le aziende confiscati, ripartito in quattro macroaree funzionali, denominate: azione per le ristrutturazioni; azione per le start-up; azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati; azioni per il rilancio economico delle aziende sequestrate o confiscate. È istituito l'Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che provvede a dotarsi di un

sistema interattivo di mappatura dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale, attraverso tecniche di georeferenziazione.

La Regione, per consentire un appropriato supporto tecnico, in collaborazione con Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di gestione di aziende e beni confiscati, promuove corsi di aggiornamento professionale per il personale amministrativo regionale e degli Enti locali con competenze specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Inoltre costituisce una task force regionale indirizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati e di rilancio economico delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nel proprio territorio, attraverso la creazione di un team tematico e multidisciplinare che possa garantire attività e progettualità ed investire più ambiti, nonché impostare il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo.

Legge Regionale 6 ottobre 2021, n. 46 "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 9 articoli, la Regione definisce azioni a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli. Per la realizzazione di azioni integrate sul territorio, la Regione coinvolge le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati, promuovendo interventi di sostegno abitativo per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze; interventi di assistenza e mediazione familiare con iniziative, attraverso i consultori pubblici e privati, dedicate all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale; interventi di sostegno economico, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso la concessione temporanea di contributi, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa, i cui criteri di accesso vengono definiti dalla Giunta regionale.

Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 58 "Disposizioni in materia sanitaria"

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 11 articoli, riveste carattere di urgenza e si prefigge di migliorare e garantire la continuità assistenziale a livello territoriale, nell'interesse primario della salvaguardia del diritto costituzionalmente garantito di salute del cittadino, e assicurare il supporto nei confronti di tutti coloro i quali versano in condizioni di fragilità, non autosufficienza e difficoltà economica, diminuire cosi gli accessi in pronto soccorso, le degenze ospedaliere e le riammissioni, nonché abbattere le liste di attesa delle visite di controllo, attraverso l'uso della telemedicina. Vengono istituiti gli Ambulatori territoriali assistenziali 'H12' (su cinque giorni la settimana) e "H24" (su sette giorni la settimana), costituiti da un gruppo di professionisti composto da medici e da infermieri di famiglia/comunità che operano in forma associata. L'infermiere di famiglia, in collaborazione con il medico di famiglia, favorisce, attraverso la formazione e l'addestramento,

l'autonomia dei pazienti e dei loro familiari durante il percorso della malattia, riducendo la richiesta di prestazioni sanitarie per manovre auto-gestibili e l'incidenza di complicanze legate a manovre non corrette. Il rapporto di lavoro dell'infermiere di famiglia/di comunità con il Servizio sanitario regionale è disciplinato da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli ambulatori infermieristici territoriali – Case della salute – e gli infermieri di famiglia costituiscono, nel loro insieme, il "servizio infermieristico territoriale regionale", le cui modalità organizzative sono regolamentate con delibera della Giunta regionale.

Le farmacie di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), operanti nei distretti territoriali della Regione Basilicata, svolgono le attività di cui alle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, adottate dal Ministero della Salute, ossia servizi cognitivi (monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica: riconciliazione della farmacologica); servizi di fronte-office (Fascicolo sanitario elettronico) e servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza (telemedicina; partecipazione alle campagne di screening). Le cure infermieristiche presso l'Ambulatorio territoriale sono soggette a pagamento del ticket sanitario mentre quelle domiciliari, favorendo un minor ricorso al ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito del soggetto che ne fruisca. Viene altresì previsto che l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di cui alla legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, in considerazione della grave carenza di personale in servizio e nell'ambito della spesa complessiva all'uopo prevista, provvedono alla proroga contrattuale dei rapporti di lavoro degli operatori sanitari assunti con contratto a tempo determinato per far fronte allo stato di Sars-CoV-2/COVID-19 fino emergenza sanitaria da ad una complessivo di 36 mesi di servizio. Tale disposizione si estende al personale del servizio sanitario regionale sia dell'area dirigenziale che dell'area comparto. Gli operatori sanitari e gli operatori tecnici specializzati autista di ambulanza, assunti con contratto a tempo determinato per far fronte allo stato di emergenza sanitaria da Sars-CoV-2/COVID-19 che partecipano ai concorsi unici regionali sono esentati dallo svolgimento di eventuali prove preselettive previste dai bandi di concorso ed accedono, di diritto, alle successive fasi concorsuali.

Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 59 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021"

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: si segnalano, per competenza, gli articoli dal n. 31 al n.38 del Capo III "Disposizioni in materia di salute e politiche della persona".

Di interesse: l'articolo 31 che apporta modifiche di carattere ordinamentale alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 "Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private";

l'articolo 33, rubricato "Commissione d'esame per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale" che disciplina la commissione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 (Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale), disponendo che la stessa è costituita con provvedimento del direttore generale competente in materia di salute. Con medesimo

provvedimento è altresì nominata la commissione d'esame per la formulazione del giudizio finale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

l'articolo 34 rubricato "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2021, n. 46 Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà" interviene sul secondo e terzo periodo del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 2021 disponendo che i benefici previsti dalla stessa non sono concessi e, se già concessi, sono revocati nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale; nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi commessi in danno dei figli nei precedenti cinque anni. Apporta inoltre modifiche di carattere testuale al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 2021;

l' art. 38 rubricato "Retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale" stabilisce che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina il trattamento economico da attribuire ai direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale, nei limiti stabiliti della normativa nazionale vigente, e abroga l'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsioni e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003).

Regione Campania

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 18 articoli, riconosce la parità di genere quale presupposto per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del territorio e promuove l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli.

Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione favorisce, anche mediante la concessione di benefici economici, le imprese pubbliche e private e le imprese sociali che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile.

Al fine di favorire comportamenti virtuosi in ordine alla parità retributiva da parte delle imprese che operano sul territorio regionale è istituito, presso l'assessorato competente in materia di lavoro, il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere a cui possono iscriversi le imprese che attuano la parità retributiva tra donne e uomini, per le quali è previsto un sistema di premialità. La Regione, promuove interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro, e nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile, promuove un'offerta formativa regionale con percorsi rivolti alle donne che hanno perso il posto di lavoro ai fini del loro reinserimento anche attraverso l'istituzione di un apposito "Sportello donna" presso i Centri per l'impiego del territorio regionale. La Regione riconosce altresì contributi alle imprese che assumono donne vittime di violenza, prese in carico da un Centro Antiviolenza, una Casa Accoglienza o Rifugio, inseriti nel Registro regionale, o donne vittime di tratta, e orfani di vittime di femminicidio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. È inoltre istituita la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro da celebrarsi il 13 maggio di ogni anno con l'obiettivo di promuovere la cultura di genere, l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di discriminazione sul lavoro basata sul sesso su tutto il territorio regionale.

Regione Emilia Romagna

Legge regionale 21 ottobre 2021, n. 13 "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del Libro. Modifica delle Leggi Regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge, composta da n. 9 articoli, è divisa in due Capi. Il primo Capo titolato "Interventi per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro" disciplina gli interventi della Regione nel settore dell'editoria del libro con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforzamento, l'innovazione e lo sviluppo della filiera creativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l'internazionalizzazione della produzione, concedendo contributi a case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale.

Il Capo II titolato "Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020" apporta modifiche di carattere ordinamentale agli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 18 del 2000 e agli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 7 del 2020.

Legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: si segnalano, per competenza, gli articoli 12 e 13 del Capo I, Sezione III titolata "Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri" che riguardano il contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il Contributo straordinario per il film "Dante" per produzione cinematografica. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica riconoscendo alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì un contributo straordinario nel limite massimo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2021. Inoltre la Regione è autorizzata a concedere per l'esercizio 2021 un contributo straordinario nel limite massimo di euro 120.000,00 alla società Produzione Duea Film S.p.A. per il film "Dante" con regia di Pupi Avati, prodotto dalla società Produzione Duea Film S.p.A. e RAI Cinema S.p.A.

La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Si segnala in ultimo, l'art. 25 rubricato "Modifica all' articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2021" Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari", che aggiunge dopo il comma 2 il comma 2-bis prevedendo la possibilità di concedere i contributi di cui al comma 1 anche alle Istituzioni già costituite, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla persona.

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 17 "Modifiche all' art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge, composta da un unico articolo, integra l'art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 "Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie" e propone l'istituzione di una Direzione assistenziale anch'essa parte integrante della Direzione strategica aziendale, rappresentata al suo vertice dal Direttore generale. La figura del Direttore assistenziale, nominato fiduciariamente dal Direttore Generale, viene individuata obbligatoriamente dagli elenchi regionali di idonei e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità. Sarà compito della Regione, successivamente all' entrata in vigore della legge, fornire alle Aziende nuove e specifiche linee guida orientative circa la previsione di dette figure negli Atti aziendali.

• Regione Lazio

Legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 "Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 14 articoli, riconosce e valorizza il ruolo della persona anziana, per definizione di età superiore ai sessant'anni, promuovendone la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa al fine di contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere psico-fisico nell'ambito dei contesti di vita quotidiana. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale dei centri anziani, promuove politiche per l'invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali. La legge contempla, altresì, il sostegno di protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e i musei, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità, da parte delle persone anziane, del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze, la cultura e le competenze acquisite. È inoltre prevista la costituzione di un Tavolo per la terza età che sia propositivo di iniziative di formazione, di impegno civile, di solidarietà intergenerazionale e di valorizzazione del territorio. Al Tavolo è assicurata la partecipazione degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dei coordinamenti dei centri anziani. La Regione promuove azioni per il benessere delle persone anziane al fine di prevenire l'invecchiamento precoce, la perdita dell'autosufficienza e contrastare la diffusione del fenomeno delle demenze e del declino cognitivo; sostiene la diffusione di corretti stili di vita, della corretta alimentazione e dell'attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati.

La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale limitandone l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali e sostiene politiche attive che valorizzino le iniziative familiari di presa in cura delle persone anziane.

Viene infine istituita la Giornata regionale dell'invecchiamento attivo in occasione dell'anniversario della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini che verrà celebrata il 22 aprile di ogni anno, nel corso della quale verranno

realizzate iniziative ed eventi per sostenere e valorizzare l'invecchiamento attivo.

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 "Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 15 articoli, istituisce l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 allo scopo di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del Servizio sanitario regionale, attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici e operativi a valenza regionale e l'esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del servizio sanitario regionale. Le principali funzioni di Azienda Lazio.0, in raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, sono relative alla definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali, per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dei medesimi enti; alla gestione dell'Health technology assessment (HTA) a supporto dell'organo di governo regionale e delle procedure di gara e delle procedure per l'implementazione delle tecnologie connesse all'utilizzo della telemedicina; alla centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale e supporto alla realizzazione di attività di formazione in ambito sanitario e delle procedure accreditamento per l'educazione continua in medicina coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico in materia sanitaria e sociosanitaria; all' organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva; al monitoraggio e reportistica del servizio ReCUP volti a consentire l'individuazione di sistemi finalizzati alla riduzione dei tempi delle liste di attesa. Inoltre è attribuita all'Azienda Lazio.0 la funzione di potenziare e gestire la Banca dell'osso e del tessuto muscolo-scheletrico. L'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 è ente strumentale controllato della Regione ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Al fine di garantire un efficace coordinamento fra l'Azienda Lazio.0, gli enti del servizio sanitario regionale e la Regione, è istituita la Conferenza permanente delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale; inoltre per assicurare un'allocazione di tecnologia efficace, efficiente e sicura in ambiti coerenti con la programmazione regionale e di garantire il monitoraggio, il controllo e il contenimento della spesa, è istituita, presso l'Azienda Lazio.0, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE), con il compito di supportare l'organo di governo regionale nella valutazione tecnica dei progetti di investimento in edilizia sanitaria e socio sanitaria e in grandi macchinari, impianti e attrezzature tecnologiche.

• Regione Liguria

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 "Ordinamento della professione di Guida Alpina".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge, composta da n. 7 articoli, apporta modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 "Ordinamento della Professione di Guida Alpina" per definire l'articolazione delle attività della professione aspirante guida alpina su due livelli, includendo nel primo coloro i quali possono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1989,

n. 6 (Ordinamento della professione di quida alpina) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle ascensioni su ghiacciai, ascensioni scialpinistiche, escursioni sciistiche e cascate di ghiaccio; nel secondo livello coloro che possono svolgere le attività di cui all'articolo 2 della 1. 6/1989 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno definite dal Collegio regionale delle guide alpine in base all'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge. L'ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di primo livello. Inoltre, dopo l'articolo 13 della l.r. 44/2012, è inserito l'articolo 13 bis rubricato "Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna" che istituisce, presso la Regione Liguria, l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, definendo tale chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono, per la progressione, l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 44/2012, è inserito l'articolo 13 ter (Formazione, abilitazione ed esercizio dell'attività degli accompagnatori di media montagna) che prevede, per l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori, conseguimento dell'abilitazione tecnica, ottenuta mediante la frequenza degli appositi corsi teorico – pratici e il superamento dei relativi esami ed il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della I. 6/1989 e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale, in armonia con i contenuti fissati dal Collegio nazionale delle quide alpine, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri per la formazione specifica della professione di accompagnatore di media montagna, individuando le modalità che tengano conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 17 "Partecipazione della Regione Liguria alla fondazione museo nazionale dell'emigrazione e modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 3 articoli ha carattere d'urgenza e prevede all'art. 1 la partecipazione della Regione Liguria quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Museo Nazionale dell'Emigrazione" con sede a Genova, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Comune di Genova. La Fondazione "Museo Nazionale dell'Emigrazione", è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare annualmente alle spese di gestione della Fondazione nel limite di euro 10.000,00 annui.

L'art. 2 "Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)" sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 incidendo su aspetti di natura finanziaria.

Regione Lombardia

Legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale si compone di n. 37 articoli. A seguito delle indicazioni del Ministero della Salute, nonché di quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'intervento normativo in esame è volto a modificare ed integrare quanto precedentemente previsto dal "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (I.r. 33/2009), introducendo tra i principi guida della programmazione, gestione e organizzazione del SSR, l'approccio one health finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente e la valorizzazione dell'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione e quale elemento fondamentale di un corretto stile di vita. In sintesi, le principali disposizioni attuative possono essere individuate nell'istituzione dei dipartimenti di cure primarie, di prevenzione, dei distretti e dei dipartimenti di salute mentale, costituiti quali articolazioni delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) con funzioni di governo ed erogazione delle prestazioni per la tutela della salute della popolazione nell'ambito del territorio di riferimento. Sono, inoltre, assegnate alle ASST l'attuazione degli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione regionali con le connesse attività di programmazione ed organizzazione dei servizi a livello locale, sulla base della popolazione di riferimento.

Vengono attribuite alla Regione le funzioni di accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche, private e dei professionisti che ne facciano richiesta, nonché funzioni di vigilanza e controllo degli erogatori privati accreditati di valenza regionale o extraregionale.

La legge in esame, istituisce il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive a supporto della gestione delle emergenze epidemiche e pandemiche nella logica del principio one health; sviluppa le reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale al fine di rafforzare l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari; individua gli ospedali di comunità, le case della comunità e le centrali operative territoriali.

Regione Marche

Legge regionale 21 ottobre 2021, n. 26 "Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 6 articoli, riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale. La Regione promuove interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della pratica musicale del saltarello; a favorire attività didattiche dedicate alla danza e alla pratica strumentale del saltarello; a promuovere iniziative culturali, incontri studio o gemellaggi, ricerche attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate. È istituito l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello. La Giunta regionale determina modalità e criteri per il finanziamento degli interventi, previsti dall'articolo 3, quali: corsi di orientamento musicale e

coreutico sul saltarello; corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali; partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati, anche mediante l'interscambio fra i cittadini marchigiani ed emigrati marchigiani nel mondo. Inoltre, al fine di salvaguardare lo studio delle tradizioni, usi, costumi degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano, viene favorita l'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di libri, la costituzione di archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico.

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27 "Modifiche norme terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 4 articoli, modifica l'art.3 della legge regionale 15/2012 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" e l'art. 5 della legge regionale 9/2004 "Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale". Le modifiche introdotte servono a rendere più equi i principi che regolano i requisiti per l'iscrizione ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, ampliando la platea degli ammissibili al registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 383/2000, includendo, nel primo caso, gli enti di coordinamento o federazione di organismi di volontariato anche non iscritti al registro regionale, e nel secondo caso alle associazioni di promozione sociale di nuova costituzione e alle organizzazioni di volontariato che intendono trasformarsi in Associazione di promozione sociale.

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 "Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 19 articoli, ha come finalità la valorizzazione del tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici attraverso la promozione e il sostegno di iniziative volte a favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio esistente, la transizione al digitale, l'avvio e la crescita di micro e piccole imprese, il turismo diffuso e sostenibile e il soggiorno in un contesto abitativo, ambientale e paesaggistico di pregio, a contatto con le comunità residenti. Si segnala, per competenza, il Capo II titolato "Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici" in cui sono menzionati: il progetto "Borgo accogliente", che sostiene interventi di riqualificazione e valorizzazione di borghi storici, il progetto "Albergo diffuso", per la valorizzazione del turismo diffuso e sostenibile nei borghi e centri storici; il progetto "Residenze diffuse", per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di immobili di valore storico-artistico, di piccoli nuclei di edificato ștorico e borghi rurali, ubicati fuori dai borghi e centri storici. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di

E istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi storici delle Marche al quale sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici individuati dalla Giunta regionale che definisce i criteri ed i requisiti. Sono comunque iscritti nell'elenco

i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i riconoscimenti di: Borghi più belli d'Italia, Bandiere arancioni, Città slow, Siti UNESCO e Borghi autentici. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

E' inoltre istituito un fondo denominato "Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa", a carico della Missione 7 "Turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio, al cui finanziamento possono concorrere altresì le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili.

D'interesse anche il Capo III titolato "Interventi settoriali" che contiene disposizioni comuni per promuovere e sostenere interventi settoriali per i borghi storici e rurali e per l'accoglienza diffusa.

È previsto il sostegno ad interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale, comprendendo gli interventi di carattere infrastrutturale, di sostegno alle imprese, progetti per l'erogazione di servizi digitali avanzati. Sono, altresì, previsti interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa, finalizzati anche a favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro.

Legge Regionale 23 novembre 2021, n. 30 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 10 articoli, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informazione relativi alle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico-artistico ubicati nel territorio regionale aventi natura di bene culturale o paesaggistico ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico.

È istituita la Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, il cui accreditamento è presupposto per l'eventuale erogazione di contributi e di altre forme di sostegno di cui all'articolo 5 della legge in esame.

Ai beni inseriti nella Rete è riconosciuto un logo identificativo attraverso il quale la Regione promuove la propria immagine culturale.

Tra le finalità sono previste la realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione dei beni facenti parte della Rete, volti a promuovere nuovi itinerari turistici e progetti finalizzati all'attivazione di strategie comunicative multicanale, quali website e social network. Viene altresì sostenuta la creazione e la consultazione web degli archivi storici della Rete anche da parte delle persone con privazioni sensoriali o motorie.

L'erogazione dei contributi è subordinata sia al rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004 che al mantenimento, per il tempo indicato nel progetto e comunque non inferiore a dieci anni, della fruibilità pubblica del bene interessato dall'intervento oggetto del contributo.

A fini consultivi e di coordinamento nell'ambito delle finalità, è istituito il Comitato tecnico consultivo per la valorizzazione delle dimore e degli altri immobili di valore storico-artistico che ha funzione di supportare la Giunta regionale e la Commissione assembleare competente in materia di cultura, e si riunisce almeno due volte all'anno redigendo una relazione annuale sull'attività svolta.

Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34 "Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 13 articoli, apporta modifiche ad alcune leggi regionali, per adeguarle alla normativa statale. Si segnalano, per competenza, gli articoli 8, 9 e 10 del testo in esame.

L'art. 8 modifica l'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) relativo all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, che era prima annotata al registro delle imprese della Camera di commercio; tale specifica viene soppressa. Il medesimo articolo, al comma 2 modifica la lettera a del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 19/2021 aggiungendo nella parte relativa alle lavorazioni di diagnostica e restauro dei beni culturali, l'espresso rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'art. 9 della legge in esame, modifica, altresì, alcune disposizioni della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche*), ossia il comma 1 dell'articolo 16; il comma 1 dell'articolo 17; il comma 1 dell'articolo 20; il comma 5 dell'articolo 58; il comma 3 dell'articolo 75 della I.r. 22/2021. Le modifiche inseriscono disposizioni che prevedono espressamente l'obbligo per la Regione di raccordarsi con gli uffici del Ministero della Cultura relativamente ai regolamenti attuativi della legge regionale e il rispetto delle previsioni del piano paesaggistico alla pianificazione territoriale nel settore commerciale e allo sviluppo della rete distributiva.

La legge stabilisce, infine, all'art.10 una proroga del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network). Le sale da biliardo o da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici, o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, devono adeguarsi alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 entro il termine del 31 luglio 2023.

• Regione Piemonte

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 135 articoli, interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato - Regioni, risolvendo talune incertezze interpretative ed attuative, nonché alcune possibili situazioni di contenzioso con lo Stato.

Si segnalano, per competenza: Titolo I "Disposizioni in materia di turismo, cultura e sport", Capo II rubricato "Cultura", che all'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 11/2018 (*Disposizioni coordinate in materia di cultura*) in materia di Fondazioni lirico sinfoniche. La Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico,

archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.

Titolo VII" Disposizioni In Materia Di Assistenza Ed Edilizia Sociale", CAPO I "Assistenza", (artt. 90 - 98) che apporta modifiche a leggi regionali che disciplinano materie attinenti ai servizi sociali (I.r. 37/2009), alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (l.r. 12/2017), alle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità (I.r. 3/2019), alle misure per le prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale" (I.r. 3/2021), alle misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contrò il patrimonio" (l.r. 10/2021); Capo II, "Sanità", (artt. 99 – 113) relativo alle modifiche alle leggi regionali n. 5/1987(Disciplina delle case di cura private)), n. 55/1987 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) n. 42/1992 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private, n.18/2007 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)); n. 19/2021(Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP'). " che apporta modifiche alle leggi regionali n. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", n. 19/2011 "Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche".

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 "Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 3 articoli, sostituisce integralmente l'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" che è ora rubricato "Forme di integrazione funzionale dei servizi ed istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione iemonte". promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, è istituita l'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, ente del Servizio sanitario dotato di personalità giuridica pubblica e di amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. Ferme restando, in capo alla Regione , le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all'Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, le funzioni di gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; la gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117); la definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali; il coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva; il coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità; il coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria; supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale; supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso; supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment -HTA);) coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio sanitario; monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani di ottimizzazione specifici; monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente; corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale; altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.

• Regione Puglia

Legge regionale 6 ottobre 2021, n. 35 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 19 articoli, riconosce la parità di genere quale presupposto per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del territorio e promuove l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione favorisce, anche mediante la concessione di benefici economici, le imprese pubbliche e private e le imprese sociali che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale in relazione al genere, con particolare attenzione a quelli relativi alla formazione, alla promozione professionale, ai passaggi di categoria o qualifica, alla retribuzione effettivamente corrisposta maschile e femminile.

Al fine di favorire comportamenti virtuosi in ordine alla parità retributiva da parte delle imprese che operano sul territorio regionale è istituito, presso l'assessorato competente in materia di lavoro, il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere a cui possono iscriversi le imprese che attuano la parità retributiva tra donne e uomini, per le quali è previsto un sistema di premialità. Per la promozione dell'occupazione femminile, la Regione sostiene e valorizza, attraverso specifici interventi e azioni, le imprese che si avvalgono del lavoro femminile privilegiando forme contrattuali stabili, assicurando adeguata remunerazione, con percentuali di incremento del lavoro femminile non inferiore al dieci per cento rispetto al triennio precedente. Inoltre è assicurata un'offerta formativa adeguata e rispondente all'esigenze formative espresse dal sistema produttivo e imprenditoriale, accreditando specifici percorsi di formazione e riqualificazione rivolti alle donne inoccupate e/o fuoriuscite dal mondo del lavoro e/o in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai fini della valorizzazione delle competenze e per un concreto reinserimento nel mercato del lavoro

anche attraverso l'istituzione di un apposito "Sportello donna" presso i Centri per l'impiego del territorio regionale. La Regione riconosce altresì contributi alle imprese che assumono donne vittime di violenza, e istituisce la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro da celebrarsi ogni anno il giorno 9 febbraio, ove saranno premiate le aziende che si saranno

particolarmente distinte per aver messo in pratica particolari e innovative azioni in materia di parità.

Legge regionale 3 dicembre 2021, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della Regione codificante individuale)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, si compone di tre Capi e n. 7 articoli e apporta modifiche ed integrazioni a diverse leggi regionali.

Al Capo I la legge in esame integra e modifica la legge regionale n. 17/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali", per enfatizzare il ruolo del patrimonio culturale di beni immateriali e per definire il ruolo della Regione specificamente per la valorizzazione dei beni culturali immateriali, con specifico riferimento all'istituzione dell'Inventario per il Patrimonio culturale immateriale in Puglia.

Il Capo II, composto da un solo articolo, apporta modifiche di carattere ordinamentale alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione), nonché sostituisce integralmente l'articolo 4 della predetta legge prevedendo l'approvazione, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, di uno Statuto per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea.

Il Capo III, apporta modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della Regione codificante individuale)" sostituendo integralmente il comma 2 all'articolo 1 e inserendo il comma 2 bis per cui tale servizio è garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti; inoltre lo specialista del SSN può estendere l'indagine genetica ai familiari, al fine di diagnosticare una malattia rara con origine genetica. Vengono inoltre sostituiti integralmente gli art. 5 e 6 della medesima legge.

Legge regionale 3 dicembre 2021, n. 40 "Modifica alla legge regionale 16 giugno 2021 n. 18 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale in esame, composta da un unico articolo, apporta modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2021 n. 18 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".

Legge regionale 3 dicembre 2021, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale, composta da un unico articolo, apporta modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (*Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia*). Tali modifiche

si rendono necessarie a seguito delle osservazioni del Ministero della Cultura sulla formulazione della disposizione originaria, nel rispetto delle competenze primarie esclusive dello Stato in materia di tutela dei Beni Culturali e paesaggistici di cui all'art. 117, 2 comma lettera s) della Costituzione.

Legge regionale 3 dicembre 2021, n. 44 "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) regionali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 3 articoli, la Regione, per assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, estende l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale al fine di garantire alle stesse l'esercizio effettivo del diritto alla salute.

La Regione può stipulare appositi protocolli d'intesa con le realtà associative e del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone senza fissa dimora, favorendo quindi una maggiore informazione e supportando l'iscrizione, in separato elenco, nelle liste degli assistiti delle ASL del territorio regionale.

Regione Toscana

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 38 "Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 4 articoli, autorizza nell'anno 2021 la spesa massima di euro 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote del Fondo Housing Toscano InvestiRe S.g.r. S.p.a. allo scopo di promuovere servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Infatti, l'articolo 48 della l.r. 77/2013, aveva individuato un fondo immobiliare chiuso finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (social housing), sul territorio della Toscana, con la sottoscrizione delle quote del Fondo Housing Toscana InvestiRe S.g.r. S.p.a.

A seguito dell'emergenza da COVID-19, gli interventi di social housing, si sono rilevati preziosi in un'ottica di supporto a problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale, anche promuovendo, nel loro ruolo di presidi sociali, spazi e azioni a servizio delle comunità. A tal proposito, la legge esaminata prevede la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa fra Regione Toscana e InvestiRe S.g.r. S.p.a. che ne specifichi criteri, assetti e priorità, al fine di definire puntualmente i servizi integrativi di comunità degli alloggi sociali realizzati o da realizzare.

Regione Veneto

Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30 "Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con tale legge, composta da n. 8 articoli, la Regione abroga la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" e riconosce la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali. Promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di

sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione , del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlino le lingue di minoranza e, in generale, iniziative di conservazione, recupero e sviluppo dell'identità culturale e linguistica di tali comunità, come contributo ad una società regionale pluralistica, democratica e qualificante nelle proprie peculiarità. Le iniziative vengono realizzate sia direttamente, sia mediante concessione di contributi ad enti pubblici, associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro, sia mediante concessione di contributi alla Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno e agli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio regionale.

La Giunta regionale, ai fini di salvaguardare un'importante testimonianza del patrimonio culturale della lingua ladina, è autorizzata ad erogare nell'annualità 2021 un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla Provincia di Belluno per l'acquisizione del patrimonio bibliografico- cultural e dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente

• Regione Basilicata

Legge Regionale 6 ottobre 2021, n. 45 "Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 "norme per la protezione dei boschi dagli incendi", come modificata dalla legge regionale 5 gennaio 2021, n. 2".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge che si compone di due articoli, modifica l'art. 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 e ss.mm.ii. Si segnala la modalità di applicazione della sanzione pecuniaria per violazione delle norme in tema di bruciatura delle stoppie ai proprietari e ai conduttori. Precisamente, la sanzione si applica con l'accertamento della mancata esecuzione della precesa dopo la terza contestazione relativa a ciascun anno di raccolta.

Legge Regionale 16 novembre 2021, n. 49 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), così come modificata dalla l.r. n. 38/2020".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame introduce modifiche all'articolo 2 della Legge regionale n. 38/1997. Sostituendo il comma 9, si prevede che per gli interventi di sopraelevazione, alla denuncia dei lavori, debba essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo dei piani che è possibile realizzare e che attesti l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione non sostituisce la certificazione dell'Ufficio tecnico regionale che dovrà essere rilasciata nel rispetto dei termini indicati. E' aggiunto il comma 9 che disciplina per le opere strutturali, la cui vita nominale risulta superata alla data di entrata in vigore della legge, un termine, in via transitoria, di anni due dalla medesima data per la produzione della certificazione di idoneità statica.

Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 53 "Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la Regione Basilicata con la legge in esame, che si compone di sei articoli, promuove, all'art. 1, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale, per il mantenimento e il ripristino della naturalità, per il rafforzamento della biodiversità e la riqualificazione delle aree urbane. Negli articoli, sono, inoltre,

disciplinati il finanziamento al governo sostenibile del territorio, la destinazione del finanziamento e il programma degli interventi.

Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 54 "Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge che si compone di n. 8 articoli, riconosce e tutela la pastorizia e l'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante come patrimonio regionale. In particolare, la legge individua i compiti della Regione quali la diffusione della conoscenza e il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza; la tutela del patrimonio della pastorizia e della transumanza; l'adozione di appositi programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante ed alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato; la previsione di misure di intervento e criteri prioritari e di primalità, sia in favore dei pastori presidi del territorio sia in favore degli enti locali; la definizione di criteri di priorità a favore dei pastori presidii del territorio nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati inseriti nella Banca regionale della terra lucana e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni. Inoltre, la legge disciplina i rapporti con gli enti locali rinviando alle disposizioni in materia di contratti e accordi di collaborazione, promozione e convenzioni con gli imprenditori agricoli. Infine, istituisce l'elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano nonché la relativa rete delle aziende zootecniche del territorio regionale.

Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 59 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021"

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame interessa limitatamente ad alcuni capi. Il capo I, dedicato alle disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità ed, in particolare, l'art. 1 dedicato ai soggetti assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale; l'art. 2 che inserisce delle nuove norme in materia di misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; l'art. 11, in tema di coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua, che norma l'inserimento delle cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, anche su indicazione dei comuni dove ricadono ed a seguito di verifica ed accertamento dello stato di consistenza effettuata dall'ufficio regionale competente. Il capo II, disposizioni in materia di ambiente,

territorio ed energia. Si segnalano, in particolare, l'art. 15 che, in merito alla Consulta per lo sviluppo economico- sociale dei parchi della Regione Basilicata, organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale, ne dettaglia i compiti; l'art. 18 con cui si introducono delle modifiche all'Appendice A della L.R. n. 1/2010; l'art. 20 dedicato alla programmazione delle ispezioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica; l'art. 22 che in materia di controllo della fauna selvatica prevede che ad effettuare tale controllo sia la Regione; l'art. 28 in tema di efficienza delle procedure amministrative in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti. Il capo IV e, in particolare, l'art. 43 che, in tema di Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.), demanda la pianificazione territoriale e dei nuclei di industrializzazione in capo alla direzione generale in materia di ambiente e energia, di concerto con la direzione generale in materia di sviluppo economico, lavoro e i servizi alla comunità.

• Regione Emilia Romagna

Legge regionale, 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021 –Sezione V "Ambiente".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente agli artt. 15 e 16, contenuti nella sezione V "Ambiente" e dedicati, rispettivamente, alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili considerando aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici anche le aree a servizio di discariche autorizzate, e alle nuove disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

• Regione Lombardia

Legge Regionale 4 novembre 2021, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge disciplina le fasi delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia, prevedendo come fasi: l'indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione; la

presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta; la valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito; la valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo; la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale.

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame dà attuazione concreta ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. Risponde, inoltre, alle più recenti politiche europee in materia di sostenibilità ambientale e di incentivo al riciclo, come l'utilizzo di materiali inerti provenienti da riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di rifiuti o da altre fonti alternative. La legge incide anche sulla salvaguardia delle materie prime non rinnovabili, la tutela dell'ambiente, del territorio, dei parchi e delle aree regionali protette ed infine alle politiche legate alla promozione delle energie rinnovabili. La legge riguarda l'individuazione delle aree estrattive, prevedendo, infatti, all'interno dei giacimenti coltivabili, le aree idonee per l'attività estrattiva, coi relativi volumi massimi estraibili che potranno comprendere una o più cave.

Regione Piemonte

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 "Riordino dell'ordinamento regionale 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: il Consiglio regionale del Piemonte con il testo normativo regionale in esame modifica alcune leggi regionali semplificandole, aggiornandole alla legislazione nazionale e alla nuova realtà del Piemonte. La legge interessa limitatamente ad alcuni articoli, atteso che gli istituti normati sono eterogenei: turismo, sport, commercio, cultura, ambiente, caccia, assistenza sociale, artigianato, edilizia sociale. Pertanto, si segnalano alcune delle norme contenute nel titolo IV e VI: quali il recupero degli alloggi di edilizia sociale da parte degli assegnatari e inquilini, garantendo il 100% delle spese contenute in base alla graduatoria stabilita dal bando. Inoltre, in tema di edilizia sociale, si evidenzia la formazione di graduatorie in cui sono inseriti tra gli aventi diritto i coniugi legalmente separati o divorziati che non dispongono più della casa coniugale per decisione del giudice.

• Regione Toscana

Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36 "Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016e alla l.r. 20/2006".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la ratio della norma è di garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell'Unione europea, attesi i ritardi e i rallentamenti nell'ultimazione dei lavori e nella messa in esercizio degli impianti, collegati agli effetti dell'emergenza pandemica da COVID-1916. Con la legge in esame, quindi, si introducono delle disposizioni rafforzative di alcune procedure, per garantire il completamento delle opere di adeguamento nel più breve tempo possibile.

Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 "Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in at-tuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge, in generale, disciplina l'impiego di radiazioni ionizzanti, sotto il profilo autorizzativo e sotto quello del controllo della radioattività ambientale, normando gli adempimenti a carico della Regione, la composizione e le funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti; la costituzione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT). In particolare, la legge, che si compone di 24 articoli, disciplina al capo II i procedimenti amministrativi, tra cui il nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche comportanti e connesse all'esposizione a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie; le variazioni del nulla osta di categoria B; l'allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B; l'allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica; l'allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali. Al capo III, è normata la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti ed in particolare, la composizione e le funzioni. Il capo IV è dedicato alle disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; il capo V al sistema informativo radiologico toscano; il capo VI alla formazione e vigilanza.

Legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 "Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge prevede un contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico, nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, nonché un contributo straordinario alla società Centro sperimentale del mobile e dell'arredamento s.r.l. per l'organizzazione del progetto Buy Design.

La ratio della norma, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna, è di prevedere interventi a sostegno degli investimenti straordinari delle stazioni invernali e del sistema sciistico presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli impianti di risalita, a parziale compensazione dei mancati ricavi dovuti all'emergenza sanitaria. Infatti il settore del "sistema neve" è tra i comparti dell'economia nazionale e regionale che hanno avuto maggiori ricadute negative dall'emergenza epidemiologia da COVID-19, in quanto i mancati ricavi hanno causato minori interventi finalizzati all'adeguamento, ammodernamento, messa in sicurezza degli impianti di risalita da parte delle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche.

Legge regionale 12 novembre 2021, n. 42 "Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla l.r. 45/1997".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la normativa regionale prevede che, nelle more della conclusione del processo di trasformazione della COSviG s.c.r.l.(società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime), in società "in house" della Regione, venga confermata l'attribuzione delle competenze a tale Consorzio e che le risorse geotermiche siano assegnate ai comuni delle aree geotermiche sulla base della presentazione dei progetti di investimento, mediante deliberazione della Giunta regionale e siano erogate previa stipula di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.

Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47 "Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: il testo normativo aggiorna la legge regionale n. 65/2014 e ha la finalità di semplificare l'attività di edilizia, recependo il D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni" (convertito in L. 120/2020), oltre ad altre innovazioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica. In particolare, si disciplinano, ad esempio, le modalità di svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti

da parte degli imprenditori agricoli; si favoriscono gli interventi di rigenerazione urbana. Inoltre, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza del 13 gennaio 2021, n. 2 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della L.R. n. 65/2014, inserite dalla L.R. n. 69/2019, la Regione adegua alcune disposizioni della L.R. n. 65/2021 a tale pronuncia, stabilendo, in particolare, che, nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, il termine per la presentazione della segnalazione sia antecedente di almeno trenta giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

• Regione Umbria

Legge regionale, 18 novembre 2021, n. 15 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge si compone di 45 articoli, per la gran parte relativi a modifiche testuali della precedente legge regionale n. 23/2003. Tra le principali modifiche sostanziali, si citano gli artt. 11 e 12 che modificano l'articolo 20 della l.r. 23/2003 relativamente ai requisiti di accesso ai contributi per gli interventi di recupero. L'art. 22 introduce l'art. 29 bis relativamente alle "Disposizioni in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" per l'accesso all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'art. 31 introduce l'art. 34 ter in merito alla "Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia" prevedendo la riserva degli alloggi di edilizia residenziale fino all'8 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da destinare alle donne, con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici. L'art. 36, infine, introduce l'art. 39 bis "Carta dell'inquilino", riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti che diminuiscono nel caso di violazione del contratto.

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 16 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Consequenti modificazioni normative)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, si introducono modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). Trattasi di norme di carattere generale, ordinamentale, descrittivo e programmatorio che in generale lasciano inalterato l'impianto normativo di cui alla Legge regionale n. 1/2015, introducendo, in generale degli adeguamenti e correzioni conseguenti alle sopraggiunte esigenze normative a livello nazionale. In particolare, si modificano alcune norme in tema di Pianificazione Paesaggistica al fine di aggiornarne i contenuti alla più

recente rielaborazione del Piano Paesaggistico regionale, esito del lavoro di copianificazione con il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione ecologica, nonché del confronto con i Comuni. Si modifica, anche, la parte relativa all'attività edilizia, aggiornandola e allineandola con la vigente normativa statale in materia paesaggistica di cui al Dlgs n. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017, chiarendone i relativi rapporti, con particolare riferimento all'operato della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Inoltre, si adegua la parte del Testo unico inerente la materia sismica, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 380/01 dalla Legge n. 55/2019, di conversione del Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 94-bis e alle relative linee guida nazionali di cui al Decreto 30.04.2020, nonché dalla Legge n. 120/20. Infine, si modifica l'art. 51 inerente la determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, al fine di renderlo più chiaro e di facile applicazione.

Regione Veneto

Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 "Ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad aipo in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'Organismo interregionale per la gestione del fiume po" e dell'annesso accordo costitutivo".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge ratifica l'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica, integrando le funzioni amministrative già esercitate da AIPO.